

+39.0541.626348

info@studiotorroni.com

Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)



RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 178/2020

LA MANOVRA IN SINTESI

È stata pubblicata sulla G.U. **la Finanziaria 2021**.

Il testo definitivo, oltre a confermare, tra l'altro, le seguenti previsioni già contenute nel ddl:


- **proroga al 2021** della detrazione riqualificazione energetica /recupero edilizio / bonus facciate / bonus verde / bonus mobili;
- **introduzione di un “nuovo” credito d'imposta** per l'acquisto di beni strumentali nuovi;
- applicazione della **cedolare secca** solo in caso di locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta;

prevede le seguenti novità:

- estensione al 30.4.2021 del **bonus canoni di locazione** a favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator;
- esonero dal versamento della **prima rata IMU 2021** per i soggetti operanti nei settori del turismo / alberghiero e spettacolo;
- compensazione **crediti / debiti commerciali** risultanti da fatture elettroniche tramite un'apposita piattaforma telematica.

CONFERME PER DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI/ENERGETICI

Sono confermate le detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Sono inoltre confermati i c.d. “bonus facciate”, “bonus verde” e “bonus mobili” (quest’ultimo con l’aumento a € 16.000 della spesa agevolabile). È inoltre istituito il nuovo “bonus idrico”, pari a € 1.000, per la sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto / limitazione di flusso d’acqua. Alla nuova detrazione del 110% sono apportate molteplici modifiche che comportano un ampliamento del relativo ambito di applicazione. In particolare sono ora ammesse alla detrazione le spese sostenute fino al 30.6.2022 con detrazione da ripartire in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Se al 30.6.2022 i lavori sono effettuati per almeno il 60%, il termine è differito al 31.12.2022. Tale ulteriore differimento riguarda soltanto i condomini e le persone fisiche per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche.



CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - commi da 1051 a 1063 e 1065

È previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022). In particolare l’agevolazione c.d. “Transizione 4.0” è differenziata a seconda che l’investimento abbia ad oggetto:

- beni materiali e immateriali strumentali “generici”;
- beni materiali strumentali “Industria 4.0”;
- beni immateriali strumentali “Industria 4.0”.

Va evidenziato che relativamente agli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 alle predette condizioni riferite all’ordine / acconti) aventi ad oggetto i suddetti beni la Finanziaria 2020 già riconosce la spettanza di specifici crediti d’imposta. Dovrà essere chiarito quale agevolazione applicare in caso di investimenti ricadenti nel periodo interessato dalla sovrapposizione delle due diverse disposizioni.

CREDITO R&S/INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ATTIVITA' INNOVATIVE - commi 1064 lett. da a) ad h), 1066 e 1067

È confermata la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.

La misura del credito spettante nonché il limite massimo, differenziati a seconda dell’attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.

BONUS FORMAZIONE 4.0 - comma 1064, lett. i) ed l)

È confermato il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) sostenute fino al 31.12.2022. È inoltre confermata l’estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 e pertanto il credito d’imposta spetta relativamente a:

- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

◉ **SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI- commi 20,21 e 22**

In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un **fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Tale fondo consente l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS; O dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Sono **esclusi** dall'esonero i premi INAL.

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i **medici / infermieri / altri professionisti e operatori** di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19.

◉ **IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO - comma 40**

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di **piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:**

- del loro **consumo** immediato;
- della loro **consegna a domicilio o dell'asporto**.

La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare.

◉ **BONUS VEICOLI ELETTRICI - commi da 77 a 79**

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un contributo **pari al 40%** delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di **veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica** di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

- è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;
- è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

◉ **ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA - comma 83**

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" la rivalutazione dei beni d'impresa è estesa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

◉ **COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI - commi da 227 a 229**

In sede di approvazione, con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis all'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una **piattaforma telematica dedicata alla compensazione** di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, **risultanti da fatture elettroniche**. (continua)



La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica **produce gli stessi effetti dell'estinzione dell'obbligazione** prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI - commi da 595 a 597

È confermata l'applicazione **dal 2021** della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, **si presume svolta in forma imprenditoriale** ai sensi dell'art. 2082, C.c.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

È confermata, come previsto dall'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l'istituzione presso il MIBACT di un'apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione degli stessi. Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che:

- resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali; - le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, **anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile** nelle comunicazioni inerenti l'offerta / promozione dello stesso.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO - commi 599 e 600

In sede di approvazione, a seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, è previsto che **non è dovuta la prima rata IMU 2021** con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

- stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

L'esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

BONUS CANONI DI LOCAZIONE - comma 602 e 603

L'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. (continua)



di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", con l'art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle **imprese turistico-ricettive il credito d'imposta spetta fino al 31.12.2020**.

In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato **differito al 30.4.2021** e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato **esteso** anche alle:

- agenzie di viaggio;
- tour operator.

BONUS PUBBLICITÀ - comma 608

È confermata l'introduzione del nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede **anche per il 2021 e 2022** la quantificazione del c.d. "bonus pubblicità" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, **nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame **non è riconosciuto** per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO - commi da 1098 a 1100

L'art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riconosce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. "credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro".

È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame è **utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall'1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021**. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art. 122, DL n. 34/2020.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI - commi da 1102 a 1107

PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

È confermato, con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - comma 1108

È confermato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 22, DPR n. 642/72, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi 1122 e 1123

In sede di approvazione per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla **data dell'1.1.2021**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato **al 30.6.2021** il termine entro il quale provvedere:

- **alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;**
- **al versamento dell'imposta sostitutiva (11%).**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

